

**DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016
48/2016/R/EEL**

**MODIFICHE E RETTIFICA DI UN ERRORE MATERIALE ALL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 595/2014/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 febbraio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, ed i relativi Allegato A (TIT 2012-2015) ed Allegato B (di seguito: TIME 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 595/2014/R/eel), ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, ed il relativo Allegato B (di seguito: TIME 2016-2019).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.2, dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel dispone che i contratti aventi a oggetto il servizio di misura dell'energia prodotta fanno riferimento a impianti connessi alla rete ai livelli di tensione delle tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 2012-2015;
- la regolazione tariffaria del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione 595/2014/R/eel si applica pertanto al punto di connessione con la rete e si riferisce al livello di tensione del medesimo punto, a prescindere dal numero di misuratori effettivamente installati;
- tale impostazione comporta corrispettivi per il servizio di misura che non riflettono i costi sottostanti;
- il comma 12.1, dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel dispone che il gestore di rete, in relazione ai misuratori dell'energia elettrica prodotta, applichi alle controparti una tariffa composta dalle componenti tariffarie MIS₁(RAC) e MIS₁(VER) di cui rispettivamente alla Tabella 3 ed alla Tabella 4 del TIME 2012-2015;

- il TIME 2016-2019 ha accorpato le componenti MIS₁(RAC) e MIS₁(VER) di cui al TIME 2012-2015 nella componente MIS₁(RAV);
- il riferimento alla Tabella 1 del TIME 2012-2015, citato al comma 11.1, dell'Allegato A alla deliberazione 595/14/R/eel, è errato, dovendo intendersi la Tabella 2 del TIME 2012-2015.

RITENUTO CHE:

- al fine di determinare corrispettivi che riflettano il più possibile i costi effettivi, la regolazione tariffaria del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione 595/2014/R/eel debba essere applicata ai singoli misuratori, in relazione al livello di tensione effettivo del punto di misura a cui il singolo misuratore si riferisce;
- con riferimento all'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel, il comma 2.2 debba essere eliminato e i commi 11.1 e 12.1 debbano essere coerentemente modificati;
- l'efficacia della modifica di cui al precedente alinea decorra dall'1 luglio 2016, al fine di consentire ai soggetti interessati di adeguare i sistemi di fatturazione;
- le modifiche introdotte con il TIME 2016-2019 debbano essere recepite nell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel, attraverso la modifica del comma 12.1;
- l'errore materiale di cui al comma 11.1 dell'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel debba essere rettificato

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel come di seguito indicato:
 - a) al comma 1.1, le parole “ deliberazione ARG/elt 199/11 (TIT)” sono sostituite dalla parole “deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel”;
 - b) al comma 1.1, è aggiunta la definizione: “j) punto di misura d'utenza è il punto fisico di una rete elettrica o di un impianto d'utenza nel quale viene installata un'apparecchiatura di misura”;
 - c) la lettera h) del comma 1.1 è sostituita dalla seguente lettera: “h) TIME è l'allegato B alla deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, recante il “Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica””;
 - d) il comma 2.2, è eliminato;
 - e) il comma 11.1 è sostituito dal seguente comma: “11.1 Il gestore di rete, in relazione ai misuratori dell'energia elettrica prodotta per i quali è responsabile delle attività di installazione e manutenzione, applica alle controparti una tariffa composta dalla componente tariffaria MIS₁(INS) di cui alla Tabella 2 del TIME

- ad ogni misuratore in funzione del livello di tensione del punto di misura d'utenza cui il misuratore si riferisce.”;
- f) il comma 12.1 è sostituito dal seguente comma “12.1 Il gestore di rete, in relazione ai misuratori dell'energia elettrica prodotta, applica alle controparti una tariffa composta dalla componente tariffaria MIS₁(RAV) di cui alla Tabella 3 del TIME ad ogni misuratore in funzione del livello di tensione del punto di misura d'utenza cui il misuratore si riferisce.”;
- g) al comma 13.1, le parole “articoli 11, 12, 13 e 14” sono sostituite dalle parole “articoli 17, 16, 9 e 18”;
2. di disporre che l'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti lettere d), e) e f) decorra dall'1 luglio 2016;
 3. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel, come risultante dalle modifiche e rettifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni